



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 3 – SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento dei servizi di centri antiviolenza e di case rifugio per donne vittime di violenza

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRI
ANTIVIOLENZA E DI CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA**

ALLEGATO 3 - SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRI ANTIVIOLENZA E DI CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

PARTI

La Regione Lazio, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, di seguito denominata “*Regione*”, in persona del Direttore della Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità, Servizio civile dott. Luca Fegatelli

E

Ente _____ (C.f./Partita I.V.A. n° _____)
con sede in _____ Via/Piazza _____ C.C.I.A.A
_____, Registro Imprese _____,
di seguito definita “*Soggetto gestore*” - nella persona di _____ nato a
_____ il _____ autorizzato alla stipula della
presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____

PREMESSO CHE

- A. la Regione Lazio, con Determinazione n. _____ del _____, ha indetto una “*procedura aperta sopra soglia per l’affidamento della gestione di n. 3 centri antiviolenza e di n. 3 case rifugio per donne vittime di violenza*”, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. _____ del _____ e sulla GURI n. _____ del _____;
- B. con Determinazione n. _____ del _____ della Regione Lazio, il soggetto gestore è risultato aggiudicatario del Lotto n. _____;
- C. il Soggetto gestore risulta in regola con i requisiti previsti dagli artt. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023 e che lo stesso ha presentato la documentazione prevista per la stipula del Contratto;
- D. il Soggetto gestore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato speciale e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- E. il Soggetto gestore, ai sensi dell’articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2020, ha prestato la garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale per il lotto _____, definito all’art. 4 comma 2, a cui si aggiungono le eventuali riduzioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- F. il Soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di

cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

- G. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Soggetto gestore, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- H. l'obbligo del Soggetto gestore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- I. il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI MODALITÀ ED I SEGUENTI
TERMINI

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato speciale, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito del presente Contratto si intende per:
- a. **Atti di gara:** il Disciplinare, il Capitolato speciale e relativi allegati concernenti la “*procedura aperta sopra soglia per l'affidamento della gestione di n. 3 centri antiviolenza e di n. 3 case rifugio per donne vittime di violenza*”, ;
 - b. **Soggetto gestore:** il soggetto aggiudicatario che sottoscrive il Contratto;
 - c. **Contratto:** il contratto stipulato tra la Regione ed il Soggetto gestore aggiudicatario, che regola i termini della gestione dei Centri antiviolenza e Case rifugio per donne vittime di violenza.
 - d. **Offerta:** l'offerta del Soggetto gestore presentata per la gestione del servizio di cui al presente Contratto.
 - e. **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/>

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi connessi oggetto del presente Contratto è regolata:
- dalle clausole del presente Contratto e dagli atti qui richiamati, dal Disciplinare e dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Soggetto gestore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e comunque dalle norme di settore in materia di

- appalti pubblici;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Soggetto gestore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
 4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - custodia della documentazione tecnica dei servizi oggetto di fornitura;
 - richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
 - stesura e sottoscrizione del presente Contratto con il Soggetto gestore.
 5. Resta nell'esclusiva competenza di Regione Lazio:
 - la nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC;
 - verifica quali-quantitativa di cui all'art. 14 del presente Contratto;
 - ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti alla sottoscrizione del presente Contratto;
 - monitoraggio della fornitura del servizio.

Articolo 4 – Oggetto, durata e importo del servizio

Il presente Contratto definisce la disciplina contrattuale generale, relativa all'affidamento dei servizi di centro antiviolenza e di casa rifugio per donne vittime di violenza, e relativi servizi connessi, di cui al lotto n. _____.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Soggetto gestore si obbliga ad erogare tutti i servizi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara e nell'offerta presentata, il tutto nei limiti dell'importo contrattuale pari a euro _____ IVA esclusa, per una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto.

Articolo 5 - Coordinatore del servizio

1. Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse al servizio, nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con la Regione saranno affidati dal contraente ad un incaricato di adeguata esperienza, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto entro due giorni dall'inizio della esecuzione.
2. Alla coordinatrice sono assegnati i seguenti compiti:

- il coordinamento del gruppo di lavoro;
 - la connessione e il raccordo con i servizi e le risorse territoriali, con primaria attenzione ai servizi socio-sanitari e sanitari, i poli territoriali, altri servizi della rete;
 - l'organizzazione e la supervisione delle attività delle operatrici, garantendo le funzioni previste
3. La coordinatrice (o la sua sostituta) deve essere sempre reperibile dalla Regione durante la fascia oraria stabilita di comune accordo.

Articolo 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Il Soggetto gestore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso come previsto nell'Articolo 8 "Risoluzione e recesso".
2. Il Soggetto gestore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
3. Il Soggetto gestore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dei *Centri Antiviolenza e nelle Case Rifugio* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Soggetto gestore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
4. Il Soggetto gestore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
5. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti della gestione dei Centri.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del soggetto gestore

1. Il Soggetto gestore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione, con il soggetto gestore a cui è subentrato;
 - b. eseguire le forniture ed i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
 - c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza,

nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto;

- e. osservare, integralmente, tutte le leggi, le norme e i regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- f. manlevare e tenere indenne la Regione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

Articolo 8 - Risoluzione e recesso

1. I casi di risoluzione sono previsti dall'art 19 del C.S.A., mentre le ipotesi di recesso sono regolate dall'art. 20 del medesimo C.S.A.
2. Sarà inoltre esperita l'azione del risarcimento del danno per eventuali maggiori spese che la Regione dovrà sostenere, a causa della condotta del prestatore.
3. È sempre consentito il recesso unilaterale della Regione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Articolo 9 - Rendicontazione Fatturazione e Pagamenti

Il servizio, ai sensi dell'Art. 8 del Capitolato di cui alla procedura negoziata espletata, sarà oggetto di fatturazione trimestrale da parte del soggetto aggiudicatario.

1. Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della fattura elettronica, conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, inviata via Posta Certificata al seguente indirizzo Regione Lazio, Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità, Servizio Civile pariopportunita@pec.regione.lazio.it codice univoco ufficio_____.
2. La fattura dovrà essere corredata di una relazione sulle attività e gli interventi effettuati nel ~~bimestre~~ trimestre e del rendiconto dettagliato delle spese sostenute.
3. La liquidazione delle fatture resterà sospesa qualora le prestazioni ivi considerate siano state oggetto di contestazione al prestatore da parte del Committente, senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o interessi di mora. Il Soggetto gestore avrà 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle menzionate contestazioni per formulare le proprie controdeduzioni. In tali casi, la liquidazione è disposta solo previa dichiarazione da parte del Committente dell'avvenuta regolarizzazione o della sopravvenuta ottemperanza da parte del Soggetto gestore, ovvero, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Committente, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal Soggetto gestore.
4. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel seguito.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Soggetto gestore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, per i pagamenti di cui al precedente Articolo 9, sono i seguenti _____.
3. Il Soggetto gestore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 11 - Trasparenza

1. Il Soggetto gestore espressamente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero il Soggetto gestore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, Codice civile, per fatto e colpa del Soggetto gestore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subiti dal Committente.

Articolo 12 - Flusso informativo

I Centri antiviolenza svolgono attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Articolo 13 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Soggetto gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria,

incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Soggetto gestore. -
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Soggetto gestore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 17 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 14 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

1. Il Soggetto gestore si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio ha comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto per verificare che siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 15 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e del presente Contratto eleggono il proprio domicilio come segue:
 - Regione Lazio:PEC.....
 - Soggetto gestore:PEC.....
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente Contratto verranno dirette ai suddetti domicilia.

Articolo 16 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Soggetto gestore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la

sottoscrizione e l'esecuzione nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della già menzionata normativa.

2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto.
3. Con la sottoscrizione del Contratto il rappresentante legale del Soggetto gestore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
5. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Soggetto gestore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Soggetto gestore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Soggetto gestore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
6. Il Soggetto gestore, qualora venga nominato "Responsabile del trattamento", si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Soggetto gestore dovrà consentire alla Regione Lazio, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;

- e) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
7. Il Soggetto gestore si impegna a adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, e agli utenti, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 17 - Penali

1. Le penali sono previste dall'art.18 del C.S.A. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

Articolo 18 - Spese amministrative

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione del presente Contratto saranno a carico del Soggetto gestore.

Articolo 19 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Committente ed il Soggetto gestore, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 20 - Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto _____, in _____ qualità di _____ e legale rappresentante del Soggetto gestore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti qui richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale del Contratto è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti qui contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile Articolo 4 – Oggetto, durata e importo della fornitura; Articolo 5 - Coordinatore del servizio; Articolo 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del soggetto gestore; Articolo 8 - Risoluzione e recesso; Articolo 9 - Rendicontazione

Fatturazione e Pagamenti; Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; Articolo 11 – Trasparenza; Articolo 12 - Flusso informativo; Articolo 13 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto; Articolo 14 - Controlli Qualitativi/Quantitativi; Articolo 15 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Articolo 16 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Articolo 17 – Penali; Articolo 18 - Spese amministrative; Articolo 19 - Foro competente; Articolo 20 - Accettazione espressa clausole contrattuali.

Articolo 21

Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni del Codice civile.

_____, lì _____

Per la Regione Lazio*

Per il Soggetto gestore*

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.